



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 4 novembre 2025.

VERBALE n. 3

L'anno 2026, addì 12 marzo 2026 alle ore 11.00 presso la sala Loris D'Ambrosio al piano terra del Ministero della Giustizia, si è riunita in seduta plenaria la Commissione Centrale per l'esame di Avvocato - Sessione per l'anno 2025.

Sono presenti i Signori:

Avv. MELILLO Antonio	Presidente
Avv. LO MONACO Carlo	Componente titolare
Dott. TEDESCHI Claudio	Componente titolare
Avv. ARCORACE Alfredo Antonino	Componente titolare
Prof. ROIATI Alessandro	Componente titolare
Avv. ALBIERO Maria Giulia	Presidente supplente
Avv. GIORDANO Salvatore	Componente supplente

Si dà atto che sono assenti la dott.ssa COLLI Antonianna, componente supplente la prof. CORAPI Elisabetta, componente supplente e l'Avv. MASATO Sarah componente supplente, per pregressi impegni lavorativi

Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Marta Allocca

La Commissione Centrale per l'esame di Avvocato si riunisce per l'individuazione e la condivisione dei criteri di valutazione relativi alla prova orale dell'esame in corso.

Prende la parola il Presidente della Commissione Centrale, avv. Antonio Melillo il quale procede ad illustrare il contesto normativo e il contributo giurisprudenziale in ordine ai criteri generali relativi alla valutazione della prova orale cui dovranno rifarsi le Commissioni d'esame territoriali.

Nella seduta odierna vengono pertanto analizzati e discussi i criteri di seguito riportati che saranno inviati a tutte le Corti d'appello unitamente al presente verbale:

- FONTI NORMATIVE:

art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87; decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50; decreto del Ministro della Giustizia del 30 giugno 2025 (Bando); circolare del Direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia del 14 novembre 2025 trasmessa con protocollo DAG n.221166.U del 20.11.2025.

Esame orale:

Si ricorda che la prova orale è divisa in **tre** fasi ma che deve essere valutata nella sua unicità (art. 2 bando) e deve svolgersi in unico contesto.

- a. *Prima fase*: esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;
- b. *Seconda fase*: discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

Come indicato nella nota del Ministero del 14 novembre 2025, si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi nella formulazione delle questioni della prima e della seconda fase, alle materie scelte dal candidato, senza estendere l'oggetto a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse.

Nondimeno, ogni sottocommissione potrà valutare anche le risposte con le quali i candidati abbiano formulato collegamenti interdisciplinari.

Si richiamano, in ogni caso, le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia del 14 novembre 2025, con particolare riferimento alla formulazione del quesito pratico-applicativo di cui alla prima fase della prova orale.

A mero titolo esemplificativo, in materia di diritto amministrativo sarà possibile valutare l'esposizione del candidato anche su temi afferenti il processo amministrativo e in materia di diritto civile anche su nozioni base afferenti il diritto commerciale e il diritto del lavoro.

- c. *Terza fase:* dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.

L'art. 9 del bando di esame 2025 riporta "fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 primo periodo del DL n. 31 del 2021 l'effettiva durata complessiva della prova orale, nella sua interezza, deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità".

A tal fine, occorre tener conto che la prima fase attiene alla discussione di "una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso", mentre la seconda prevede la discussione di "brevi questioni", da cui sia possibile ricavare la dimostrazione delle "capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato".

Fermo il disposto dell'art. 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l'esame preliminare del quesito della prima fase dell'orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. In altre parole, potrebbe dunque ritenersi equo e ragionevole che la durata totale dell'esame orale si attesti in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase.

Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l'ultima fase dell'orale.

Ai fini dell'abilitazione è necessario il conseguimento del punteggio minimo di 18 punti in ciascuna delle materie orali.

SCIOGLIMENTO DELLA SEDUTA

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta viene sciolta e il verbale letto confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 11.45.

IL SEGRETARIO
Marta Allocca

IL PRESIDENTE
Antonio Melillo